COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 183

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 183

Proposta di legge Petrucci (*Discussione e rinvio*).

Norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato. (702) 184

PRESIDENTE 184, 186, 189
RESTA, *Relatore* 184, 186, 187, 188
PETRUCCI 185, 186, 187
TURCHI 185, 186, 188
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . 186, 187, 188, 189
FABRIANI 187
CARIGNANI. 188
LUCIFREDI 188
RUSSO CARLO 189

La seduta comincia alle 8,30.

Sono presenti:

Almirante, Amadeo, Arcangeli, Audisio, Barbieri, Bertinelli, Bovetti, Carignani, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Costa, De Michele, Donatini, Fabriani, Gatto, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Martinelli, Melloni, Merloni, Migliori, Molinaroli, Nasi, Nitti, Numeroso, Pesenti, Poletto, Quintieri, Reali, Resta, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Spataro, Tozzi Condivi, Turchi, Vigorelli.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno Marazza, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Martino Edoardo.

Interviene anche, a sua richiesta, il deputato Petrucci.

LUCIFREDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Casalinuovo, Delli Castelli Filomena, Lombardi Colini Pia e Barbina.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È stata chiesta l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di dare la precedenza alla proposta di legge Petrucci, relativa alle norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII, IX e XI del personale dell'amministrazione dello Stato.

Se non vi sono opposizioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Petrucci: Norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di Gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato. (702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Petrucci: Norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di Gruppo B e XI di Gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

L'onorevole Resta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge di iniziativa del collega onorevole Petrucci merita di essere approvata.

È noto che una norma fondamentale dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, stabilisce che le promozioni al grado VIII di gruppo A, al grado IX di gruppo B e al grado XI di gruppo C possono conseguirsi solo per esami e precisamente: per un terzo dei posti, con esami per merito distinto e per due terzi con esami di idoneità.

Tali norme furono sospese una prima volta in occasione della guerra 1915-18 e ripresero vigore con regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482. Esse vennero nuovamente sospese con regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 in dipendenza dello stato di guerra.

Nel primo e nel secondo caso il legislatore stabilì che i posti disponibili dalla data della sospensione sino alla cessazione dello stato di guerra fossero conferiti per merito comparativo su designazione del Consiglio di Amministrazione. Nell'uno e nell'altro caso, alla cessazione legale dello stato di guerra non seguì un immediato ripristino del sistema dell'esame, in considerazione della necessità di norme transitorie opportunamente adeguate alle varie situazioni del personale di ruolo dipendente dalle diverse amministrazioni dello Stato.

È, infatti, logico e giusto che ad un certo momento debba riprendere pieno vigore la regola e cessare il regime eccezionale, ma tale momento non si deve fissare a caso, a una data predeterminata senza alcun riferimento, ma deve avere una giustificazione logica, deve corrispondere alla constatazione di un punto di frattura che emerga da un attento esame delle situazioni individuali e collettive di tutte le amministrazioni dello Stato, allo scopo di evitare il più possibile ingiustizie e sperequazioni.

Dopo la prima guerra mondiale occorsero dodici anni per il ritorno al sistema normale dell'esame. Dopo la seconda guerra, il cui termine legale è stato fissato al 16 aprile 1946, si ebbero già due provvedimenti di proroga: il primo, con decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946 n. 354 (Art. 8), prorogò il sistema eccezionale e ne riferì l'estensione ai posti disponibili – nei gradi in questione – sino al 31 dicembre 1947; il secondo (decreto legislativo 19 marzo 1948 n. 248) dispose una nuova proroga del sistema del merito comparativo, al 31 dicembre 1948, senza alcun riferimento ai posti disponibili. Se il trattamento dei dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato fosse stato uniforme, noi potremmo senz'altro oggi far riprendere vigore alla norma generale e ripristinare il sistema dell'esame.

Purtroppo, però, non si può, oggi, ritenere opportuno né equo tale ripristino per le seguenti ragioni: nessuno, anzitutto, può negare la persistenza di cause generali di perturbazione nell'ambiente degli impiegati dello Stato, percettori di redditi fissi, con emolumenti inadeguati alle condizioni della vita odierna e col conseguente assillo di continue difficoltà di ogni genere (alloggi, famiglie, residenze, ecc.).

Le ragioni che indussero il legislatore ad emanare il provvedimento di proroga al 31 dicembre 1948 non si possono ritenere cessate; ma c'è di più e di più grave. Un principio fondamentale di giustizia esigerebbe per gli impiegati dello Stato, anche se appartenenti a diversi rami dell'Amministrazione statale, un eguale trattamento nelle promozioni, a parità di anzianità di carriera e di meriti di servizio.

È, in sostanza, il principio giuridico della *par condicio*.

Purtroppo, invece, è accaduto da un lato che alcune amministrazioni, in occasione di ampliamenti di organici o di altre norme dettate specificamente per esse, hanno ridotto per i propri dipendenti il periodo minimo di permanenza nei gradi inferiori, consentendo loro – in tal guisa – di usufruire delle norme eccezionali di proroga (così il Ministero del tesoro, il Ministero delle finanze, la Corte dei Conti, il Ministero dei trasporti, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'industria, ecc.), mentre, dall'altro lato, alcune norme eccezionali hanno creato altre gravi sperequazioni: ad esempio quella che concede ai funzionari, che prestarono servizio militare in tempo di guerra prima dell'ingresso nella carriera civile, di cumulare i due servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per essere scrutinati, mentre nega tale beneficio ai funzionari

che abbiano prestato servizio militare dopo il loro ingresso nella carriera civile.

Si verificano, a volte, sperequazioni tra funzionari della stessa amministrazione, appartenenti a ruoli diversi, giacché in alcuni casi è accaduto che il beneficio della riduzione del termine è stato applicato a un ruolo (esempio ruoli provinciali) e negato per un altro (per esempio ruoli dell'amministrazione centrale).

Tali palesi ingiustizie se, da un lato, acuiscono lo stato di disagio di quei funzionari che, pur avendo maggiore anzianità (anche a parità di merito), non solo si vedono posposti a funzionari loro pari, già promossi, ma pensano di doversi sottoporre ad esami, dall'altro debbono far meditare coloro che studiano da tempo la riforma della pubblica amministrazione.

Alla vigilia dell'attuazione dell'ordinamento regionale, che importerà il trasferimento di un certo numero di impiegati dallo Stato alle regioni, alla vigilia della riforma generale dell'amministrazione, i cui studi sono quasi al termine, è esigenza assoluta di giustizia che tutti gli impiegati dello Stato siano posti, almeno giuridicamente, nella stessa condizione e che in questa condizione di parità tutti essi si trovino nel momento in cui il loro stato giuridico subirà profonde modificazioni.

È, infine, da considerare che, nei confronti delle amministrazioni che hanno ottenuto particolari vantaggi, ben poche sono le amministrazioni i cui funzionari – specie di gruppo *A* – sono rimasti privi del beneficio dell'esonero dagli esami. Secondo calcoli fatti dalle associazioni di categoria, si tratterebbe, infatti, dell'uno e cinquanta per cento degli impiegati di gruppo *A* !

Il che sta, oltre tutto, a provare la fondatezza della osservazione del proponente che un eventuale ulteriore provvedimento di proroga non importerebbe necessità di variazioni di bilancio, data la possibilità di fronteggiare le tenui maggiori spese con i normali stanziamenti.

Le considerazioni sopra svolte sembrano sufficienti a consigliare l'adozione di un provvedimento legislativo idoneo ad eliminare disagi e ingiustizie.

Dato che le note esigenze del bilancio statale non consentono se non in misura inadeguata di alleviare le condizioni di disagio economico in cui versa questa benemerita categoria di servitori della cosa pubblica, io penso sia obbligo del legislatore disporre in guisa da eliminare i disagi morali, e, in certa misura, anche economici, derivanti da ritardi di carriera e da prove per cui occorrono serenità di spirito, tranquillità di preparazione e parità di trattamento per essere accettate e sostenute col necessario vigore.

Ciò premesso, chi ricerchi un sicuro punto di frattura, per creare lo *jatus* tra il sistema eccezionale e quello normale, trova nella nostra storia recente l'anno 1943. Nel primo semestre di tale anno furono effettuati gli ultimi concorsi per posti di ruolo nelle amministrazioni dello Stato e coloro che vi parteciparono erano, nella quasi totalità, combattenti. I concorsi furono, poi, ripresi nel 1946.

È sufficiente riconoscere a quei funzionari di grado IX (*A*), X (*B*) e XI (*C*) entrati in carriera prima del 25 luglio 1943 e che non hanno potuto essere promossi per merito comparativo, tale legale possibilità per ristabilire quell'equilibrio e quella uniformità di trattamento, che è esigenza elementare di giustizia.

E poiché coloro che entrarono in carriera nel 1943 compiranno gli 8 anni di servizio richiesti nel 1951, poiché è opportuno – per non danneggiare coloro che entrarono nei concorsi successivi – limitare le possibilità di promozione ai posti disponibili entro il 31 dicembre 1950, ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Commissione in sede legislativa la proposta dell'onorevole Petrucci con i seguenti emendamenti: «al posto di 1948, dire «1950» e al posto di 1949, dire «1951» ».

PETRUCCI. Concordo perfettamente con quanto ha detto l'onorevole Resta, ed accetto i suoi emendamenti che rendono giustizia a coloro che sarebbero stati danneggiati. Secondo me, il provvedimento che sospese gli esami ha leso un diritto acquisito di coloro che si trovavano in condizione di sostenere gli esami per merito distinto. Vero è che un esame può dare risultati favorevoli o sfavorevoli: ad ogni modo questo diritto c'era, e qualcuno non ne ha potuto usufruire. Nella mia coscienza di uomo e di deputato, ritengo che l'emendamento Resta meriti l'approvazione. Prego pertanto i colleghi di accogliere l'istanza di tanti poveri impiegati che aspettano un provvedimento che ripari un insieme di ingiustizie.

TURCHI. Sono d'accordo con la proposta. Il problema dell'esame a un certo grado è un problema che non trova tutti d'accordo. Si osserva che quando un impiegato esercita o ha esercitato una determinata funzione per un certo numero di anni non ha più la freschezza dello studente, ma può avere in compenso una

maggiore esperienza, che è quella che conta, in definitiva. Tuttavia, in passato, e tuttora, nelle pubbliche amministrazioni si continua a ritenere opportuno e conveniente sottoporre gli impiegati alla prova d'esame per il passaggio da un certo grado a quello superiore. Non mi pronuncerò sulla bontà dell'una tesi o dell'altra. Ritengo, però, che non si debba fare troppo spesso ricorso a provvedimenti di deroga o a norme transitorie. Se un sistema adottato non è giudicato conveniente si dovrebbe sostituirlo con un altro sistema: però, qualunque sia il sistema adottato, questo deve essere applicato per tutti, perché non vi è nessuna cosa che più disturba negli uffici quanto il rammarico degli uni contro un provvedimento di favore verso altri.

Ho detto che sono d'accordo con la proposta; ma sono d'accordo soltanto perché noi abbiamo approvato altri provvedimenti di deroga, altri provvedimenti straordinari, che si giustificavano con il perdurare dello stato di guerra.

Non entro nel merito della proposta perché fino a questo momento non ho una somma di giudizi sufficienti. Quindi, mi attengo alla relazione dell'onorevole Resta, la quale mi pare sia entrata nei particolari. L'accetto così come è.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1948 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, sono conferiti su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1949.

« Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non è applicabile l'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 ».

A questo articolo vi è la proposta dell'onorevole Resta di sostituire la data del 31 dicembre 1948 con la data del 31 dicembre 1950 e la data del 31 dicembre 1949 con la data del 31 dicembre 1951.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrare la sua proposta di emendamento.

RESTA, *Relatore*. Insisto su questa proposta, che tende a riparare una ingiustizia. È accaduto che nell'amministrazione del Ministero dei lavori pubblici l'organico si è allargato del 44,5 per cento, di modo che gli impiegati hanno avuto la possibilità di essere promossi, ad esempio, al grado VIII dopo sei anni e mezzo. Chi è entrato nel 1942, è stato promosso alla fine del 1948.

Nell'amministrazione dell'interno, il cui ampliamento è stato del 10,2 per cento, vi sono degli impiegati che, entrati nel 1939, sono ancora al grado IX.

Con questa norma noi ripariamo a una ingiustizia evidente. E questa è la giustificazione delle due date proposte con il mio emendamento. In tal modo si lasceranno i posti eventualmente ancora disponibili a coloro che sono entrati nel 1946 e che cominceranno a maturare il loro diritto alla promozione dal 1952-53-54.

TURCHI. Sono sodisfatto delle spiegazioni del relatore. Vorrei però che il proponente ci dicesse perchè non si era preoccupato prima di questo.

PETRUCCI. Non è che non mi sia preoccupato di ciò. Originariamente ho saputo che vi erano dei funzionari che si lamentavano: quindi io avevo fatto una proposta limitata. Quando poi, di fronte alle lamentele, mi sono reso conto che vi erano anche altre categorie, allora ho preparato un emendamento. Ma l'onorevole Resta mi ha preceduto, data anche la sua specifica competenza. Certo, se non l'avesse presentato lui, sarei stato io a farlo.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A questa proposta di legge, vi è un emendamento concordato dalla Presidenza del Consiglio, che consta di tre articoli. Inoltre, vi sono alcune osservazioni del Ministero del tesoro.

RESTA, *Relatore*. Io non so immaginare quali obiezioni possa muovere il Ministero del tesoro, che è stato il primo a far promuovere i propri impiegati mediante questo sistema, ed oggi vorrebbe opporsi a che gli impiegati delle altre amministrazioni possano beneficiarne.

PRESIDENTE. Abbiamo chiuso la discussione generale, e siamo passati ora alla discussione degli articoli. Quindi le proposte del Governo non possono essere considerate come controprogetto, bensì come emendamenti ai singoli articoli. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler illustrare gli emendamenti che il Governo intende proporre.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Il testo concordato dalla Presidenza all'articolo 1 della proposta Petrucci suona così:

ART. 1.

I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno successivamente disponibili sino al 31 dicembre 1951 nei gradi ottavo di gruppo *A* e nono di gruppo *B*, che siano conferibili ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sono conferiti:

a) per un terzo mediante esame di concorso per merito distinto;

b) per due terzi mediante graduatoria di merito da formarsi dal consiglio di amministrazione, nella quale possono essere iscritti, osservate le disposizioni dell'articolo 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i funzionari dei gradi inferiori dei rispettivi ruoli organici i quali abbiano, non oltre il 31 dicembre 1951, la anzianità, e gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l'ammissione agli esami di idoneità per la promozione medesima.

ART. 2.

Lo scrutinio per le promozioni da conferire mediante graduatoria di merito deve essere fatto dopo l'approvazione della graduatoria del concorso per merito distinto.

I posti messi a concorso ai sensi del precedente articolo, che non siano conferiti in base alla relativa graduatoria, sono portati in aggiunta a quelli da conferire in base alla graduatoria di merito.

Coloro i quali conseguano la idoneità nei concorsi per merito distinto sono iscritti nelle graduatorie di merito da formare ai sensi del precedente articolo 1, lettera *b*), sempre che abbiano l'anzianità ivi prevista, precedendo nell'ordine di merito i designati alla promozione dal consiglio di amministrazione. Per i predetti idonei che raggiungono l'anzianità medesima dopo il 31 dicembre 1951 si osserva l'articolo 42, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

ART. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, il concorso di cui all'articolo 1 lettera *a*) dev'essere indetto entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Si tratta di una posizione intermedia tra la proposta originaria e l'idea primitiva della Presidenza del Consiglio, e consiste nel lasciare un terzo dei posti agli impiegati che desiderano sostenere gli esami per merito distinto, assegnando due terzi dei posti per merito comparativo.

RESTA, *Relatore.* Io rimango sulla mia proposta: o noi riteniamo di poter prorogare il sistema transitorio, e allora bisogna prorogarlo così come è, o noi, con questa nuova proposta, vogliamo innovare, ma allora siamo costretti a mantenere le attuali sperequazioni tra impiegati di amministrazioni diverse.

PETRUCCI. Io faccio presente che se la questione deve essere risolta, bisogna farlo in modo definitivo.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Su questo testo concordato ha anche espresso il suo parere il Consiglio di Stato. In ogni caso, sarebbe opportuno, se vi fosse dissenso, rinviare l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario fa dunque proposta di rinvio della discussione.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Devo aggiungere che, poichè il sistema normale è stato modificato per un certo numero di anni, il Consiglio di Stato ha richiamato l'attenzione sulla necessità di ritornare sullo *status quo ante*, e si è cercato di trovare una soluzione che contemperasse l'esigenze dell'amministrazione con quelle degli impiegati.

RESTA, *Relatore.* Infatti per ben dodici anni si è derogato alla legge originaria. Ma accettando il testo del Governo ci troveremmo in una situazione ibrida: mentre se noi abroghiamo semplicemente e puramente queste norme, metteremmo su un piano di disuguaglianza tutti gli impiegati dello Stato. Vi sono già delle amministrazioni che hanno fatto beneficiare, nelle promozioni, dei sei anni: ora, se noi riserviamo un terzo dei posti disponibili per esame per merito distinto, gli impiegati di altre amministrazioni, come quelli dell'interno o dell'agricoltura, potrebbero obiettare che invece alle poste, ai lavori pubblici, alla ragioneria generale dello Stato, gli stessi posti sono stati attribuiti per merito comparativo. Dunque, la proposta della Presidenza del Consiglio risponde fino ad un certo punto alle esigenze degli impiegati dello Stato.

FABRIANI. Io sono favorevole al rinvio, tanto più che bisogna tener sempre presenti le esigenze dei giovani valorosi che desiderano andare avanti.

TURCHI. Riservandomi di accettare la proposta di rinvio, dichiaro che questo compromesso mi sembra inaccettabile ed ingiusto.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Non si tratta di un compromesso, ma di una soluzione intermedia.

TURCHI. Mi sembra inaccettabile, perché non si ritorna a quella che direi la normalità, e non si fa quello che si è fatto in altri casi. Questa che è definita una soluzione intermedia, non rappresenterebbe altro che una terza soluzione, e non si crea affatto un sistema nuovo. Per queste ragioni, io accetto la proposta Petrucci in quanto essa estende a tutti i dipendenti dello Stato gli stessi benefici, e lascia aperta la possibilità di ritornare alla normalità o al rinnovamento della norma.

CARIGNANI. Penso che, di fronte alla proposta concreta della Presidenza del Consiglio, si imponga da parte nostra una riflessione più matura. Per parte mia, non mi sento in questo momento preparato a dare il mio parere su un argomento di tanta importanza.

In fondo, la proposta della Presidenza del Consiglio è radicale, perché viene a spostare seriamente le conclusioni del Relatore in ordine anche al meccanismo con cui si dovrebbero fare questi esami.

Pertanto, mi associo volentieri alla proposta di rinvio e prego il Presidente di sottoporla alla Commissione.

Si tratta di vedere se continuare col vecchio sistema, il sistema comparativo, oppur no. Il parere portato dalla Presidenza del Consiglio viene dal Consiglio di Stato che ha esaminato la questione. Mi pare prematuro decidere oggi.

TURCHI. Sono contrario alla richiesta di rinvio per le ragioni che ho già detto.

La proposta che ci viene dalla Presidenza del Consiglio ha il valore di una nuova norma poiché modifica la norma attuale esistente, e propone una deroga diversa da quella già attuata.

Non mi pare che una proposta di legge di portata piuttosto modesta come questa, anche se interessa un numero notevole di persone, possa essere trasformata in una norma nuova da introdurre nello stato giuridico dei dipendenti statali; ciò sarebbe cosa completamente diversa.

Se la proposta di legge deve conservare le proporzioni che attualmente ha, non è assolutamente il caso di prendere in esame la proposta della Presidenza del Consiglio, ma soltanto vedere se all'articolo 1, emendato dal Relatore, vi siano da apportare altre modificazioni.

Per queste ragioni, ripeto, sono contrario alla proposta di rinvio.

RESTA, *Relatore.* Condivido pienamente l'osservazione fatta dall'onorevole Turchi. Non ritorneremmo al normale e non prorogheremmo quelle norme, di cui si sono già avvalsi gli impiegati di altre amministrazioni, ma instaureremmo un terzo e nuovo sistema.

Sotto certi aspetti, questa norma va anche oltre le richieste degli impiegati, perché pone a disposizione i posti che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1951; quindi il Governo, dal punto di vista degli oneri di bilancio e della possibilità di promozioni, va oltre la nostra proposta. Non dobbiamo, quindi, avere la preoccupazione di creare imbarazzi all'amministrazione finanziaria.

Del parere del Consiglio di Stato, adottato con un voto di maggioranza – 20 contro 19 – dobbiamo tener conto sino ad un certo punto, perché è stato dato nell'esercizio della funzione consultiva dell'organo, su richiesta del Governo.

Noi riteniamo di dover parificare anche in ciò tutti gli impiegati dello Stato: è assurdo che impiegati con pari anzianità e con pari merito si trovino distanziati non soltanto di uno, ma di due gradi.

C'è in progetto l'obbligo dell'esame per il passaggio al grado VI; in quella sede si potrà realizzare un vaglio uguale per tutti. Non è giusto che un procuratore delle imposte oggi sia al grado VIII o al grado VII e che invece un impiegato del Ministero dell'interno debba attendere al grado IX ancora per due anni. Questo è il punto fondamentale.

CARIGNANI. Il relatore faceva distinzione fra coloro che sono entrati nell'amministrazione nel 1946 e quelli che sono entrati nel 1943.

Io vorrei sapere dal Relatore perché questo trasferimento della data al 1950 verrebbe a far maturare l'anzianità per poter concorre e per quelli entrati nel 1943. Cosa succede di quelli entrati nel 1942?

RESTA, *Relatore.* Non ce ne sono.

CARIGNANI. Quelli del 1946, quando maturano l'anzianità?

RESTA, *Relatore.* Nel 1954.

CARIGNANO. Domando se un provvedimento di questo genere sia realmente utile.

LUCIFREDI. Ritengo che non vi sia dubbio che le esigenze di equità e di giustizia, di cui si è fatta interprete la proposta Petrucci e che sono state opportunamente esposte dal relatore, meritino di essere accolte

Dobbiamo ancora una volta lamentare di trovarci di fronte a provvedimenti di contingenza, invece che di fronte a provvedimenti di carattere generale ed organico, che tanto desideriamo. Purtroppo, la situazione è tale che in qualche maniera bisogna pur rimediare.

Trovo molto fondato il rilievo fatto dall'onorevole Turchi e dal relatore nei confronti del progetto governativo: cioè la stranezza di una innovazione di carattere sostanziale alle norme sullo stato giuridico, introdotta in una legge che, per sua natura, è e deve essere una legge di contingenza. Non mi sembra possibile in questa occasione modificare in maniera così profonda la struttura dei sistemi di promozione.

In sede di riforma generale dell'amministrazione dello Stato o di revisione dello stato giuridico degli impiegati si potrà rivedere tutto il sistema delle promozioni, e stabilire fin dove vada bene il concorso o quali altre procedure siano da adottare.

Meritevole forse di considerazione mi sembra quella parte del progetto governativo che si riferisce ad una riserva di posti da assegnare per merito distinto. Che una certa aliquota di posti possa essere riservata, per consentire al personale più meritevole di percorrere più celermente la carriera, mi sembra una esigenza degna di considerazione.

RUSSO CARLO. In linea di principio è giusto che sia riservata una certa aliquota di posti per merito distinto. Ma in questo modo verremmo a perpetuare la disparità di trattamento esistente. Per questa ragione penso che il provvedimento debba essere corrispondente a quelli già approvati per altre amministrazioni e cioè: il decreto legislativo 26 febbraio 1948 per i dipendenti dal Ministero del tesoro, nel quale non vi è alcuna riserva di posti e i decreti legislativi per il Ministero dei trasporti, l'ispettorato generale della motorizzazione civile, per l'agricoltura e foreste, per la Corte dei Conti, per l'industria e commercio, per le miniere, per le finanze, per i monopolî, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la pubblica istruzione.

Di fronte a questa situazione, si tratta semplicemente di far beneficiare delle provvidenze quei dipendenti di altre amministrazioni, che attualmente nonne fruiscono. Se una innovazione dovesse essere introdotta, essa dovrebbe valere per tutti i dipendenti dello Stato indistintamente.

Mi stupisco che il Ministero del tesoro, dopo aver fatto approvare il disegno di legge per i suoi dipendenti, che riduce di un anno e mezzo l'anzianità, in tempo successivo si accorga che siffatta deroga è inammissibile e ponga il veto per l'estensione ai dipendenti da altre amministrazioni.

Per un criterio di giustizia penso si debba votare il testo proposto dal relatore.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Siccome si sono fatti rilievi che vanno oltre il testo di questa proposta di legge, cioè si è detto che questo progetto innoverebbe radicalmente io desidero osservare che non c'è alcuna innovazione, ma si viene soltanto incontro al suggerimento del Consiglio di Stato, il quale, dopo avere deciso a larga maggioranza il ritorno al sistema normale, ha sottolineato che era necessario apportare sensibili modificazioni per rendere le norme quanto possibile meno lontane dal sistema normale. Di conseguenza si è ritenuto che sia meno lontano il sistema dei due terzi che non quello proposto dall'onorevole Petrucci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Governo di rinviare la discussione.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI